

Compart. di Polizia Stradale  
per il "VENETO"

MODULARIO  
INTERNO 314

28 FEB 2013

PROT. 130003622

1000A/7501  
000SS. VENEZIA



MOD. 4 P.S.C.

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

\*\*\*

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 28/02/2013

Prot.300/A/1661/13/131S/6/13



204147

AI SIGNORI DIRIGENTI  
COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE  
LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Servizio T.E.P. e Spese Varie  
Divisione 3^  
ROMA  
(rif.to nota nr. 333/G/3.84/1/9, del 7 febbraio 2013)

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
ROMA

OGGETTO: Segreteria provinciale O.S. SIULP di Venezia.

*Indennità di maneggio valori per il personale della Polizia Stradale.*

Allegati: 2

Per opportuna conoscenza e quanto di utilità, si trasmette in allegato copia della nota nr. 333/G/3.84/1/9, del 7 febbraio 2013, del Servizio T.E.P. e Spese Varie della Direzione Centrale per le Risorse Umane (allegato 1), con cui è stata fornita risposta a specifico quesito del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto, che anche si allega in copia (allegato 2), relativo all'oggetto.

In sostanza erano stati richiesti chiarimenti in ordine alla possibilità, come sostenuta dalla O.S. SIULP di Venezia, che al personale della Polizia Stradale sia attribuita l'indennità di maneggio valori, sulla scorta del recente inserimento, nel programma di gestione dei servizi "PS2000" della relativa voce "indennità di maneggio valori MV".

L'organizzazione sindacale veneziana, tra l'altro, sottolineava come il personale dipendente, a seguito dell'oblazione diretta delle infrazioni ex articolo 207 del Codice della Strada, talvolta, incassi e maneggi cospicue quantità di denaro contante, sia su strada che in Ufficio.

*finire della  
- note a  
fanti a  
SOPR VE*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

\*\*\*

- 2 -

Il Servizio T.E.P. e Spese Varie, nella risposta, preliminarmente ha rappresentato come l'indennità in argomento sia disciplinata, in ultimo, dall'articolo 4 del D.P.R. 5 maggio 1975, nr. 146, che ne prevede la *corresponsione agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo, che per Legge o in base ad un provvedimento formale, siano addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali.*

Viene, altresì, precisato che la misura giornaliera dell'indennità - le cui tariffe sono quelle previste dal D.P.R. nr. 310/1981 - compete in relazione agli importi medi mensili maneggiati rapportati ad anno, come indicati nel predetto articolo 4, da convertirsi in euro, e che tale emolumento non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.

Ciò premesso, il Servizio T.E.P. e Spese varie argomenta poi che il servizio idoneo a dare titolo all'indennità debba essere svolto in via continuativa e non invece in maniera occasionale o saltuaria, atteso anche che la natura del rischio che si ritiene compensare è quella della possibilità di produrre rilevanti danni patrimoniali a causa delle molteplici, quotidiane operazioni di pagamento e riscossione attraverso valori nummari, operazioni nelle quali è possibile commettere errori.

Ritiene, quindi, quell'Ufficio che l'attività da considerare sia quella tipica degli Uffici Cassa, previsti e disciplinati negli articoli 27 e seguenti del D.P.R. nr. 417/1992, con riferimento alle operazioni rilevanti per la determinazione dell'importo medio mensile da prendere a riferimento per la spettanza dell'indennità.

Viene comunque ribadito che, in presenza dei presupposti di legge, la particolare indennità in argomento può essere attribuita al personale in servizio presso l'Ufficio verbali e l'Ufficio Amministrazione delle Sezioni Polizia Stradale, obbligato ai sensi del comma 2 dell'articolo 202 del Codice della Strada alla riscossione delle somme versate dai contravventori, per le quali gli utenti possono versare in contanti in alternativa al pagamento mediante conto corrente postale, la cui attività ha carattere continuativo ed è obbligatoria in forza di legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PC/pc

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 28/02/2013

Prot.300/A/1659/13/131S/6/13



204145



DIPARTIMENTO DELLA P.S.

13 FEB 2013

DIR. CENT. POL. STRAD. FERR.  
COMUN. E TR. SPEC. P. di S.  
E. P. DIVISIONE

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

SERVIZIO T.E.P. E SPESE VARIE

DIVISIONE 3<sup>A</sup>

*JM*

Prot. n. 333/G/3.84/1/9

Roma,

- 7 FEB. 2013

OGGETTO: Segreteria provinciale O.S. SIULP di Venezia.

Indennità di maneggio valori per il personale della Polizia Stradale.

ALL' UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI  
ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELEL COMUNICAZIONI, E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE  
ROMA

e, p.c.

AL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA STRADALE  
PER IL "VENETO"  
PADOVA  
(rif. n. 12-22685ep. 110°7 del 18.12.2012)

*1312*  
*AR 01/10*  
*Se. Dese*

*TDU*  
*✓*

Il Compartimento della Polizia Stradale per il Veneto - Padova, con la nota a margine, indirizzata per conoscenza anche a codesti uffici, ha comunicato che l'O.S. Siulp di Venezia ha chiesto di conoscere se al personale della Polizia di Stato deve essere attribuita l'indennità maneggio valori di cassa nei confronti di quel personale che talvolta incassa, sia in ufficio che su strada, somme a seguito dell'oblazione delle infrazioni al Codice della Strada ex art. 207.

Al riguardo, occorre rammentare che l'indennità in parola, è disciplinata, in ultimo, dall'articolo 4 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 il quale prevede che l'indennità compete "agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo, che per legge o in base ad un provvedimento formale sono addetti in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa, dal quale possano derivare rilevanti danni patrimoniali". Va precisato che la misura giornaliera dell'indennità - le cui tariffe sono quelle previste dal vigente D.P.R. n. 310/81, compete in relazione agli importi medi mensili maneggiati rapportati ad anno, indicati nel predetto articolo 4 (da convertirsi in euro) e che tale emolumento non compete agli impiegati delegati alla sola riscossione e pagamento degli stipendi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Per quanto attiene, inoltre, le disposizioni utili per l'attribuzione dell'indennità si comunica che la scrivente ha fornito istruzioni con apposite circolari n. 333-G/9004 del 26.11.1986, e nn. 333-G/9004-9 del 21.5.1987 e pari numeri. del 18.3.1988 e 9.5.1989.

Da quanto sopra, esposto, emerge chiaramente che il servizio che da titolo all'indennità debba essere svolto in via continuativa e non invece in maniera occasionale o saltuaria.

La natura del rischio che si ritiene compensare è quella della possibilità di produrre rilevanti danni patrimoniali a causa delle molteplici quotidiane operazioni di pagamento e riscossione attraverso valori numerari, operazioni nelle quali è possibile commettere errori.

E' da ritenere, pertanto, che l'attività da considerare sia quella tipica degli Uffici Cassa previsti e disciplinati negli artt. 27 e segg. del D.P.R. n. 417/92 con riferimento alle operazioni rilevanti per la determinazione dell'importo medio mensile da prendere a riferimento per la spettanza dell'indennità.

Va soggiunto, però, che in relazione a quanto comunicato dal competente Servizio Polizia Stradale con nota dell'8 marzo 2004, l'indennità in argomento può essere attribuita, in presenza dei presupposti di legge, al personale in servizio presso l'Ufficio Verbali ed Amministrazione delle Sezioni di Polizia Stradale, obbligato ai sensi della norma 202, comma 2 del Codice della Strada, alla riscossione di somme versate dai contravventori per le quali gli utenti possono versare in contanti in alternativa al pagamento mediante conto corrente postale la cui attività ha carattere continuativo ed è appunto obbligatoria in forza di legge.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Carlini